

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il servizio di polizia rurale è diretto ad assicurare la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dagli altri Enti pubblici competenti in materia, nonché la salvaguardia e manutenzione delle strade pubbliche o di uso pubblico, dei fossi, rii ed opere di drenaggio a difesa del territorio. Le presenti norme si applicano nelle zone rurali del territorio comunale o destinate ad usi agricoli del Piano Regolatore Generale.

ART. 2

ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di polizia rurale è svolto dagli ufficiali ed agenti del corpo di polizia municipale sotto la direzione del Sindaco o di assessore da lui delegato.

Sono fatte salve in proposito le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per le altre forze di polizia nonché per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del C.P.P. L'attività della polizia municipale si esplica nell'ambito delle competenze indicate dalla legge 07/03/1986 n. 65 e dal vigente regolamento di polizia municipale.

ART. 3

PROVVEDIMENTI DI POLIZIA RURALE

Oltre le sanzioni previste dal presente regolamento, il Sindaco provvede all'emissione delle ordinanze ai sensi dei poteri a lui conferiti dagli artt. 36 e 38 della legge 08.06.1990 n. 142 e della vigente normativa del codice della strada, finalizzate alla eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni, al ripristino dello stato dei luoghi, ponendo in atto tutte le misure ritenute necessarie allo scopo. Le ordinanze di cui trattasi debbono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono state emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento e le sanzioni a carico degli inadempienti oltre che l'autorità a cui rivolgersi per l'opposizione.

ART. 4

ARATURE DEI FONDI

I frontisti confinanti con strade pubbliche non possono arare fino al ciglio delle strade o in modo da danneggiarle, ma devono adottare gli opportuni accorgimenti per evitare qualsiasi danno, a monte o a valle delle strade, abbiano una pendenza notevole.

Dovranno essere lasciati margini dal fosso di regimazione delle acque pluviali, dalla strada o dalla sommità del ciglio di m. 1 da mantenersi continuamente inerbito.

Qualora la scarpata sia più alta di 2 m. tale intervento dovrà prevedere la costruzione di un "capofosso" in proprietà privata per evitare che le acque di scolo invadano la fossetta stradale e la strada stessa.

ART. 5

MANUTENZIONE DELLE RIPE

I proprietari debbono mantenere le ripe di fondi laterali alla strada in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro del fosso o del piano viabile.

Devono inoltre mantenere sgombri i fossi dal terreno che vi si fosse eventualmente franato in modo da garantire il libero deflusso delle acque. Eventuali frane e smottamenti che si dovessero verificare e che portassero ad ostacolare in tutto od in parte il libero deflusso delle acque dovranno essere immediatamente rimossi.

ART. 6

DIVIETO DI IMPEDIRE IL LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE

E' vietato apportare qualsiasi variazione od innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici, di chiuse, pietraie, scavamenti, canali di invito alle derivazioni ed altre simili opere anche precarie che possono alterare il libero corso delle acque. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura. Sono pure vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che possono inoltrarsi dentro i fossi e canali in modo tale da restringere la sezione normale di portata delle acque.

I proprietari dei terreni soggetti a servitù di scolo di fossi e canali privati sono obbligati a provvedere che tali fossi e canali vengono tenuti costantemente sgombri da ostacoli e da eccessiva vegetazione al fine di evitare che, in caso di piogge continuate e piene, sia ostacolato il libero deflusso delle acque e danneggiate per allargamento le proprietà contermini. Devono inoltre provvedere alla manutenzione delle pertinenze idrauliche quali sponde, arginature ed aree golenali. I fossi delle strade comunali, rurali e vicinali di uso pubblico devono, a cura di frontisti, essere spurgati almeno una volta all'anno, all'occorrenza, anche più volte.

In caso di inadempienza, il Sindaco intima ai proprietari e frontisti di provvedere entro un congruo termine, trascorso il quale provvederà direttamente rimettendo ai medesimi le spese di esecuzione in aggiunta agli oneri contravvenzionali previsti dal presente regolamento.

ART. 7

CANALI ARTIFICIALI ED IRRIGAZIONI LATERALI

I proprietari e gli utenti di canali artificiali, esistenti lateralmente o in contatto delle strade, sono obbligati ad impedire che le acque invadano la sede stradale provocando danni alla strada stessa ed alle sue pertinenze.

La irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo tale che non derivi danni alle opere stradali formando, all'occorrenza, un contrafosso. Il getto delle irrigazioni non deve in nessun modo raggiungere la strada pubblica o di uso pubblico per evitare ostacolo e/o disagio alla circolazione stradale.

ART. 8

PIANTAMENTO DI ALBERI E SIEPI

Per il piantamento degli alberi e delle siepi lungo le strade si osservano le prescrizioni contenute nel vigente Codice della Strada. In particolare i proprietari sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo tale da non restringere e danneggiare le strade e tagliare i rami delle piante e di tutta la vegetazione erbustiva in genere che possono ostacolare il normale transito veicolare. Le foglie ed i rami caduti dovranno essere rimossi evitando intasamento di fognature, griglie, ecc. e comunque di qualsiasi servizio pubblico ivi esistente.

ART. 9

ACCENSIONE DI FUOCHI

E vietato accendere i fuochi a distanza minore di m. 100 dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno, biada e qualsiasi altro deposito di materiale combustibile. Il fuoco deve essere acceso con l'adozione di ogni possibile precauzione al fine di prevenire incendi e danni all'altrui proprietà.

Il fuoco deve essere acceso con l'adozione di ogni possibile precauzione al fine di prevenire incendi e danni all'altrui proprietà.

Il fuoco deve essere costantemente sorvegliato da un sufficiente numero di persone atte ad intervenire in qualsiasi momento finchè il fuoco non sia spento. E vietato dare fuoco alle stoppie ed ai residui vegetali rimasti sul terreno dopo il raccolto; devono in ogni modo essere osservate le disposizioni di specifica competenza del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco e del Comando Forestale competente. E vietato inoltre appiccare fuoco a sterpi, macchie, ciglioni e scarpate non

tagliate ed altre sostanze vegetali che non siano state preventivamente tagliate e trasportate in luogo sicuro. E' vietato in ogni caso accendere i fuochi in presenza di forte vento in qualsiasi stagione dell'anno. Si applicano in proposito le disposizioni previste dall'art. 59 del T.U.L.P.S. e, per responsabilità, gli artt. 423 e ~~424~~⁴⁴⁹ del C.P.

ART. 10

SMALTIMENTO DELLE ACQUE PIOVANE

Per i terreni confinanti con strade pubbliche in genere nei quali, per la loro natura e pendenza, non possa essere regolarizzato lo smaltimento delle acque mediante appositi canali di scolo e le acque piovane defluiscono nelle cunette delle strade medesime, i proprietari di tali terreni o chi per essi sono tenuti ad effettuare lo spurgo delle cunette una volta all'anno ed occorrendo, più volte. In caso di inosservanza di tale obbligo, il Sindaco intimerà agli interessati di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori, addebitandone le spese agli inadempienti, oltre agli oneri contravvenzionali previsti.

ART. 11

SANZIONI PER PASCOLO ABUSIVO

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843 c. 2° e 3° e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verrà perseguito ai sensi di legge.

ART. 12

RISPETTO DEI PERCORSI TREKKING.

Sono vietate opere e/o atti che possono danneggiare od interrompere i percorsi trekking individuati ed adeguatamente segnalati.

ART. 13

SANZIONI

L'accertamento delle violazioni alle norme del presente regolamento spetta in via principale agli ufficiali ed agenti della polizia municipale e della polizia giudiziaria. Per le violazioni costituenti reato a norma delle vigenti leggi sarà provveduto, da parte degli agenti accertatori, alla relativa comunicazione all'A.G. secondo le modalità previste dal vigente C.P.P. Fatto salvo il principio di specialità di cui all'art. 9 della Legge 689/81, le violazioni al presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 200.000 a £. 1.000.000. Si applicano le vigenti norme in materia di pagamento in misura ridotta, di opposizione, di ordinaria ingiunzione previste dalla già citata legge 689/81. L'autorità competente a ricevere il rapporto e gli eventuali scritti difensivi da parte del contravvenuto è il Sindaco.

ART. 14

OMESSA OTTEMPERANZA DI PROVVEDIMENTI DEL SINDACO

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall'art. 650 del C.P. o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa di £. 500.000.

ART. 15

EVENTUALI DANNI ARRECATI AL COMUNE

Nel caso che la violazione abbia arrecato danni al Comune o a terzi, l'autorità Comunale può subordinare l'accettazione della conciliazione in via breve alla condizione che il trasgressore elimini, entro un congruo periodo di tempo, le conseguenze determinate dalla violazione.

ART. 16

ENTRATA IN VIGORE.

Il presente regolamento entra in vigore un mese dopo la sua regolare approvazione dai competenti organi. Sono abolite tutte le disposizioni regolamentari precedentemente in vigore sulle materie oggetto del Regolamento stesso. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa statale, regionale e provinciale.